

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge europea 2013 <i>bis</i> . Esame emendamento C. 1864 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	77
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91
Sull'ordine dei lavori	78
DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2027 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano (<i>Esame e rinvio</i>)	83
Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.30.

Legge europea 2013 *bis*.

Esame emendamento C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), *relatore*, ricorda che il 7 febbraio 2014 è stato trasmesso, dalla XIV Commissione, l'emendamento Pratavera 1.1 al disegno di legge europea 2013 *bis* (A. C. 1864), sul quale la VII Commissione aveva deliberato di riferire favorevolmente il 18 dicembre 2013. Osserva che il predetto emendamento 1.1, sul quale la Commissione cultura è stata chiamata ad esprimere un parere, incide sulla novella – disposta

dall'articolo 1 del disegno di legge europea 2013 *bis* – all'articolo 5, comma 2 della legge n. 398 del 1989. Ricorda quindi che il suddetto articolo 1 dell'A.C. 1864 è teso a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Attualmente, il predetto articolo 1 fa sì che, con riferimento alle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero, al relativo concorso, per titoli ed esami, siano ammessi i laureati « nelle università italiane » (anziché di cittadinanza italiana) di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni di livello universitario, ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, con la relativa indicazione dei corsi e della durata. Rileva poi che il suddetto emendamento 1.1, oggetto dell'odierno parere della Commissione cultura, invece di sostituire il riferimento ai laureati di cittadinanza italiana con quello dei laureati « nelle università italiane » (come previsto dal testo attuale del disegno di legge governativo), aggiunge – ai laureati di cittadinanza italiana – il riferimento ai laureati di un altro Paese dell'Unione europea. Evidenzia quindi che il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 398 del 1989 ove venisse approvato l'emendamento 1.1, sarebbe del seguente tenore: 2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni di livello universitario ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.

Alla luce di quanto sopra esposto, illustra una proposta di parere contrario sull'emendamento in esame (*vedi allegato*).

Milena SANTERINI (PI) dichiara il voto favorevole, anche a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere contrario testé

illustrata dalla relatrice, motivata da chiare esigenze di non discriminazione tra i laureati.

Giancarlo GIORDANO (SEL) dichiara, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere contrario della relatrice.

Gianluca VACCA (M5S) esprime anch'egli voto favorevole, a nome del suo gruppo, sulla proposta di parere della relatrice.

Maria COSCIA (PD) si associa a quanto testé dichiarato dai colleghi, preannunciando, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere contrario sull'emendamento in esame.

Bruno MOLEA (SCpI) annuncia anch'egli, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere contrario della relatrice.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere contrario della relatrice sull'emendamento 1.1 all'atto Camera 1864 (*vedi allegato*).

Sull'ordine dei lavori.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei punti all'ordine del giorno in sede referente.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.55.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato, scade il 28 febbraio 2014, ed è stato assegnato in sede referente alla I Commissione affari costituzionali. Precisa che lo stesso è composto complessivamente di 17 articoli, di cui 3 aggiunti nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento (articoli 2-*bis*, 3-*bis* e 4-*bis*). Rileva, in sintesi, che l'articolo 1 reca proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni; l'articolo 2 concerne proroga di termini relativi ad interventi emergenziali; l'articolo 2-*bis* riguarda proroga di termini in materia di magistratura ordinaria; l'articolo 3 è relativo a proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno; l'articolo 3-*bis* concerne una proroga di termini in materia di giustizia; l'articolo 4 reca una proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti; l'articolo 4-*bis* dispone il differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia; l'articolo 5 prevede la proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali; l'articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca; l'articolo 7 riguarda la proroga di termini in materia di salute; l'articolo 8 concerne la proroga di termini in materia di lavoro e di politiche sociali; l'articolo 9 è relativo a proroga di termini in materia economica e finanziaria; l'articolo 10 reca proroga di termini in materia ambientale; l'articolo 11 concerne proroga di termini in materia di turismo; l'articolo 12 reca proroga di termini nel settore delle comunicazioni; l'articolo 13 prevede termini in materia di servizi pubblici locali e l'articolo 14, infine, reca la disposizione di entrata in vigore del provvedimento.

Andando nello specifico delle norme di interesse per la VII Commissione, segnala, intanto, l'articolo 1, comma 3, concernente l'assegnazione del personale non dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Precisa che questo comma, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, dispone che le

assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possano essere prorogate di un anno, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (introdotto nel 2010), e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato. Aggiunge che la proroga opera nelle more della definizione della procedura di mobilità e, per ciò che concerne il personale impiegato presso l'INPS, del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, determinatasi a seguito della soppressione degli altri enti previdenziali (ENPALS, IPOST, ma soprattutto INPDAP) e del conseguente trasferimento del relativo personale e delle funzioni all'INPS. Evidenzia poi la disposizione di cui al comma 9 del medesimo articolo 1, concernente le spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento. Rileva che questo comma proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università. Il riferimento contenuto nella disposizione in esame è all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, in base al quale il suddetto decreto doveva essere emanato entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione. Rimandando alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli in proposito, segnala, comunque, che sembrerebbe necessaria una verifica sulla portata normativa della disposizione introdotta dal suddetto comma 9 dell'articolo 1, in quanto la previsione di adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sembrerebbe essere stata superata da ciò che prevede, in materia, l'articolo 14, comma 3, del

decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

Segnala poi l'articolo 1, comma 13, in materia di riduzione della spesa delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate iscritte al CONI. Aggiunge che questa disposizione, nel testo risultante dalle modifiche apportate al Senato, differisce al 1° gennaio 2015 l'applicazione alle federazioni sportive e alle discipline sportive associate iscritte al CONI delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Precisa che al relativo onere, per l'anno 2014, provvede il CONI, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo. Ricorda poi che l'ultimo differimento di questo termine, previsto al 1° gennaio 2014, era stato disposto dall'articolo 1, comma 409, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Rimanda inoltre alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori dettagli su questo aspetto del provvedimento in esame.

Di interesse specifico per la VII Commissione risulta poi l'articolo 6, che reca proprio la proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Aggiunge che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 6 proroga di sei mesi – dal termine originario del 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 – il termine per la dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione. Ricorda poi che questo comma, a tal fine, novella l'articolo 1, comma 48, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), che costituisce una delle misure individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa indicati, ai sensi dell'articolo 7, commi 12-15, del decreto-legge n. 95 del 2012, che rinviano all'allegato 2 del medesimo decreto. In particolare, il citato comma 48 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 indica un

risparmio di spesa conseguente alla dismissione pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014. Sottolinea al riguardo che la relazione tecnica al testo iniziale del provvedimento in esame (atto Senato 1214), fa presente che la proroga si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale attualmente operante presso la sede di piazzale Kennedy – nuova sede che, in base alla relazione illustrativa, è vicina alla sede centrale di viale Trastevere – non è ancora pronta a causa di ritardi imprevisti nei lavori di ristrutturazione, evidenziando che la stessa proroga determina una riduzione del risparmio di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali il Ministero farà fronte a valere sullo stanziamento iscritto nel relativo capitolo di spesa 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione del MIUR. Aggiunge altresì che il comma 2 del medesimo articolo 6 reca la proroga dell'obbligo di adozione dei nuovi sistemi contabili nelle università. Questa norma, come modificata durante l'esame al Senato, proroga dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica: a tal fine, novella l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 18 del 2012. Precisa che il testo iniziale del decreto-legge in esame prevedeva che all'adozione dei nuovi strumenti si procedesse « entro il 31 dicembre 2014 ». La relazione illustrativa all'atto Senato 1214 fa presente che la proroga si rende necessaria per la complessità insita nell'introduzione delle nuove procedure.

Passando al comma 3 dell'articolo 6, rileva che questo proroga un termine in materia di finanziamenti per immobili scolastici. Nello specifico, viene disposta la proroga dal 28 febbraio 2014 al 30 giugno 2014 del termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all'articolo 18, commi 8-ter-8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013 – per le regioni nelle quali

l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili. Specifica che la predetta proroga evita la revoca dei finanziamenti prevista, in tali casi di mancato affidamento dei lavori, dal comma 8-*quinquies* dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge n. 69 del 2013. Segnala poi i commi 4-6 del medesimo articolo 6 concernenti la riassegnazione al fondo ordinario delle università di somme già relative al progetto « Super B Factory ». In particolare, il comma 4 dell'articolo 6 dispone la proroga di un anno del termine di conservazione in bilancio, impedendone per tale periodo la perenzione amministrativa, delle somme relative al progetto bandiera denominato « Super B Factory », inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, iscritte nel conto dei residui sul capitolo 7236 « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Aggiunge che la proroga, di un anno, opera nel limite di 40.357.750 euro ed è in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata del bilancio dello Stato per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero (capitolo 1694 dello stato di previsione del MIUR). Precisa che il comma 5 del medesimo articolo 6 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal mantenimento in bilancio delle somme e riassegnazione alla spesa delle stesse di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente utilizzo – per 22.000.000 euro per il 2014 e per 18.357.750 euro per l'anno 2015 – del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge

n. 154 del 2008. Sottolinea infine che il comma 6 dell'articolo 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ricorda poi che i predetti commi 4-6 dell'articolo 6 riproducono, con talune modifiche, i commi da 20-*duodecies* a 20-*quaterdecies*, introdotti nel corso dell'esame – in prima lettura al Senato – del decreto-legge n. 126 del 2013 all'articolo 1 del medesimo provvedimento, successivamente decaduto (atto Camera 1906).

Precisa poi che il comma 6-*bis* dell'articolo 6 concerne la validità dell'idoneità per posti di professore e ricercatore universitari. Aggiunge che esso dispone che la validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge n. 210 del 1998, recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, sia prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento. Con riferimento poi all'articolo 12 del provvedimento in esame, segnala che lo stesso reca una proroga al divieto di partecipazioni incrociate televisive ed editoriali. Nello specifico, questo articolo proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), che viene novellato, relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Specifica che il termine originario era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 427, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Sottolinea poi che il predetto articolo 43, comma 12 del Testo unico stabilisce il divieto, ora prorogato al 31 dicembre 2014, di acquisire partecipazioni editoriali per: i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedi-

mento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni; i soggetti, richiamati dal comma 11 del medesimo articolo 43, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore. Oltre alle suddette disposizioni del provvedimento in esame, di diretto interesse per la VII Commissione, segnala di seguito anche alcune norme, presenti in particolare all'articolo 1 del decreto-legge in titolo, che per il loro carattere trasversale interessano, tra le altre amministrazioni dello Stato, sia il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, oltre alle università e agli enti pubblici di ricerca.

Si riferisce, intanto, al comma 4 dell'articolo 1, che reca norme di proroga del termine per le assunzioni nella pubblica amministrazione. In particolare, la lettera *a*) del comma 4 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per procedere alle assunzioni – a tempo indeterminato – di personale, già oggetto di previsioni dell'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge n. 296 del 2006 e dell'articolo 66, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Aggiunge che la lettera *b*) del medesimo comma 4 dell'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 216 del 2011 per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13 e 14, del decreto-legge n. 112 del 2008. Specifica che, ove previste, anche le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014. Rimanda poi alla documentazione predisposta dagli uffici per il dettaglio delle disposizioni richiamate.

Richiama inoltre l'attenzione sul comma 6 dell'articolo 1, che reca norme in materia di organizzazione dei Ministeri. In particolare, il predetto comma 6, con una modifica non testuale, proroga il termine – di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 101 del 2013 – per l'adozione dei previsti regolamenti di organizzazione dei ministeri, stabilendo che al 31 dicembre 2013 sia sufficiente aver provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento al Ministro per la pubblica amministrazione. Specifica che il termine per l'effettiva adozione del regolamento di organizzazione è posticipato al 28 febbraio 2014. Aggiunge che il medesimo comma 6 dell'articolo 1 dispone che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possano derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero, fermi restando i due diversi modelli organizzativi, uno basato sui dipartimenti e uno sulle direzioni generali ai sensi dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Rileva che in conseguenza della proroga stabilita per il riordino organizzativo, il quarto periodo del comma 6 proroga al 28 febbraio 2014 il termine per la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013 aveva già autorizzato, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Specifica che tale proroga si applica solo all'interno delle amministrazioni ministeriali che abbiano provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2013 e che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata inserita infine una disposizione di salvaguardia, affinché in ogni caso i nuovi assetti organizzativi – fermo restando lo svolgimento

delle funzioni demandate alle strutture – non comportino nel loro complesso maggiori oneri o minori risparmi, rispetto a quanto previsto dal decreto-legge sulla cosiddetta *spending review*, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012. Rileva infine che il comma 10 dell'articolo 1 concerne le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 – dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica – incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Sottolinea che la predetta disposizione, con una novella, proroga al 31 dicembre 2014 la previsione che siffatti emolumenti non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti – del 10 per cento – ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 febbraio 2014. – Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicola FRATOIANNI (SEL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è composta di 18 articoli e reca disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Fa preliminarmente presente che il disegno di legge atto Camera 1920, concernente la conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2013, cosiddetto « Destinazione Italia », in corso di esame da parte dell'Assemblea della Camera, all'articolo 9 reca misure per favorire la diffusione della lettura e, in particolare istituisce un credito d'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN. Osserva che il progetto di legge oggi in esame si propone un proposito ben più ampio ed organico, promuovendo sotto molti profili – e con diverse misure – la diffusione del libro e la promozione della lettura. Aggiunge che secondo la relazione illustrativa al presente provvedimento, questo vuole fornire strumenti adeguati alla promozione e alla diffusione del libro e della lettura e riaffermare il loro valore come strumento insostituibile di conoscenza e di formazione culturale dei cittadini, nonché essere un completamento a quanto già stabilito dalla legge n. 62 del 2001, che reca nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416 del 1981. Entrando nel dettaglio delle singole disposizioni, segnala intanto che l'articolo 1 del provvedimento riporta i principi e le finalità dello stesso. Si prevede quindi – al comma 1 – che la Repubblica consideri la lettura e il libro quali strumenti insostituibili per l'affermazione e lo sviluppo della cultura, della cittadinanza e della conoscenza, nonché

per l'unione e la coesione fra popolazioni e generazioni. Aggiunge che il comma 2 prevede che la Repubblica si doti di strumenti e promuova azioni volte a favorire la diffusione della lettura, la produzione, la circolazione e la conservazione del libro e che il comma 3, infine, dispone che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, assicurino, secondo il principio di leale collaborazione, la piena attuazione delle disposizioni della legge in esame, al fine di garantire la democrazia della lettura. Rileva poi che l'articolo 2 della proposta di legge riporta le definizioni. Precisa che, ai fini della stessa, si intende, per libro, il prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo o digitale destinato a comunicare al pubblico informazioni, parole, immagini o simboli, anche accompagnati da supporti quali CD o DVD con suoni o con immagini in movimento, indipendentemente dal supporto o dai canali attraverso i quali il libro è distribuito; per editore, il soggetto che ha come oggetto prevalente della propria attività la progettazione e la pubblicazione di libri; per distributore e promotore, il soggetto che svolge come attività prevalente la promozione, la diffusione e la commercializzazione di libri nei circuiti librai, bibliotecari o scolastici; per biblioteca pubblica, le biblioteche che, finanziate da enti pubblici o privati, sono aperte a tutti, assicurando l'accesso a una raccolta di documenti pubblicati o diffusi di carattere generale. Sottolinea inoltre che è previsto che le regioni disciplinino le modalità di riconoscimento di *status* di biblioteche pubbliche alle biblioteche di proprietà privata. Aggiunge che segue, infine, la definizione di libreria, come luogo d'incontro fra domanda e offerta di conoscenza e di competenza, nonché l'impresa che si occupa di vendere e di promuovere libri. Rileva inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che al prodotto editoriale si applichi l'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che prescrive le indicazioni obbligatorie sugli stampati e, quando è diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente un suo elemento

identificativo, esso è sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948, che prevede l'obbligatoria registrazione di ogni giornale o periodico presso la cancelleria del tribunale. Aggiunge che l'articolo 3 del testo in esame concerne la promozione dei libri e della lettura. Esso prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) indichi, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni linee di azione periodiche di promozione della lettura e del libro, dotate di un'adeguata copertura finanziaria.

Evidenzia che le linee di azione indicate garantiscono la continuità nel tempo delle politiche di promozione e possono coinvolgere ulteriori istituzioni ed enti pubblici o privati. Aggiunge che le stesse riconoscono il ruolo delle biblioteche pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in condizioni di pari opportunità, l'accesso di ogni soggetto al pensiero e alla cultura; promuovono l'apertura delle biblioteche scolastiche e la loro integrazione con le nuove tecnologie, anche attraverso accordi con le amministrazioni pubbliche o private; sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Precisa che il comma 5 dell'articolo 3 prevede, poi, che nella predisposizione di tali linee di azione il Governo tenga conto dei seguenti principi: individuazione della lettura quale strumento di base per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla cultura nell'ambito della società della conoscenza; diffusione di un interesse generale nei confronti della lettura nella vita quotidiana della società, attraverso la promozione dell'abitudine alla lettura; attenzione particolare nei confronti dei minori, dei giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati, nonché attuazione di una formazione

permanente; potenziamento dei servizi e delle dotazioni bibliografici delle biblioteche, al fine di agevolare l'accesso alle informazioni e di creare condizioni favorevoli per la formazione e lo sviluppo di lettori; accesso delle persone disabili alla lettura, al libro e alle biblioteche pubbliche, con garanzia di un uso regolare, senza discriminazioni dei servizi, dei beni e dei prodotti culturali, nonché con garanzia della promozione, divulgazione e standardizzazione di formati e di metodi accessibili. È previsto inoltre che, a tale fine, il Centro per il libro e la lettura di cui al successivo articolo 11 del presente provvedimento e le amministrazioni pubbliche possano concludere accordi di cooperazione con le istituzioni e con le associazioni senza fini di lucro operanti nel settore della disabilità.

Aggiunge che altri principi di cui il Governo deve tenere conto nella predisposizione delle predette linee di azione sono i seguenti: promozione della diffusione e della fruizione di libri in formato digitale, nonché dell'accesso libero e gratuito ai contenuti digitali di fonte pubblica e a quelli non coperti dal diritto d'autore, con l'impegno di favorire lo sviluppo di un mercato editoriale dai contenuti digitali coperti dal diritto d'autore libero, pluralista e sostenibile, nonché rispettoso dei diritti degli autori e dei lettori; organizzazione e promozione, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni, con le città metropolitane, con le province, con i comuni, con le associazioni di categoria degli editori, dei librai e dei bibliotecari, con le associazioni culturali, di manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, all'estero, sulla produzione editoriale italiana e sulla promozione della lettura, in particolare prevedendo l'istituzione di apposite giornate della lettura, nonché con la previsione di iniziative, anche tematiche, dirette ai cittadini per aumentare il numero dei lettori e per diffondere l'interesse generale verso la lettura; istituzione della festa nazionale del libro e della lettura; realizzazione di campagne informative

mediante tutti i mezzi di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei libri e della lettura. Si prevede, infine, che i messaggi pubblicitari sulle suddette linee di azione, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche o private, non siano considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi previsti dall'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, che indica i cosiddetti « limiti di affollamento » nella trasmissione di messaggi pubblicitari. Aggiunge che l'articolo 4 della proposta di legge in esame, prevede gli strumenti e le procedure per la promozione della lettura e del libro. È quindi prescritto che, per la promozione della lettura e del libro, nonché per l'indicazione e l'attuazione delle suddette linee di azione, il Governo si avvalga del citato Centro per il libro e la lettura. È inoltre previsto che per la trattazione degli aspetti della promozione del libro di interesse regionale e locale, la Conferenza unificata si riunisca in una apposita sessione dedicata alla promozione della cultura, della lettura e del libro: questa sessione è convocata almeno una volta all'anno e assicura il raccordo delle citate linee di azione con le esigenze dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nelle materie di loro competenza. Viene inoltre specificato che, al fine dell'indicazione delle predette linee di azione, il Governo garantisca il coinvolgimento e la consultazione delle principali associazioni culturali e degli autori, degli editori, dei librai e dei bibliotecari, nonché dei cittadini interessati e che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, siano stabiliti i criteri per l'individuazione delle principali associazioni e le modalità di coinvolgimento e di consultazione anche in via telematica.

Rileva inoltre che l'articolo 5 reca disposizioni in materia di promozione delle biblioteche pubbliche. A tal fine, è affermato — intanto — che la biblioteca pub-

blica è uno strumento di attuazione della Costituzione assicurando uguaglianza sostanziale e pari opportunità di accesso all'informazione, all'istruzione, alla conoscenza, alla cultura e alla libertà di ricerca scientifica. Si prevede poi che, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali, lo Stato garantisca i seguenti aspetti: l'apertura delle biblioteche pubbliche a qualsiasi utente indipendentemente dal suo luogo di origine o di residenza e la loro gestione da parte di personale qualificato, con un orario di servizio adeguato alle esigenze degli utenti; l'accesso ai servizi di base delle biblioteche pubbliche libero e gratuito. È quindi specificato che sono considerati servizi di base delle biblioteche pubbliche: la consultazione in sede delle pubblicazioni che fanno parte del loro patrimonio; l'accesso alle informazioni digitali tramite internet o altre reti telematiche; la messa a disposizione, aperta e gratuita, di contenuti e di pubblicazioni in formato digitale nelle forme e con le garanzie concordate con gli editori e con i distributori, promuovendo, in particolare, le biblioteche pubbliche che dispongono di libri di notevole interesse per la rarità dei loro contenuti o per la loro rilevanza nella storia locale, il ricorso alla digitalizzazione, sotto la supervisione del Servizio bibliotecario nazionale, anche attraverso collaborazioni interbibliotecarie o con altre istituzioni pubbliche o private; il prestito individuale o collettivo; le informazioni e l'orientamento all'uso della biblioteca e la soddisfazione dei bisogni informativi dei cittadini. Aggiunge che il comma 3 del medesimo articolo 5 del testo in esame dispone che, allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza dei libri italiani nonché la diffusione della lettura, il MIBACT, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuova progetti sulle biblioteche pubbliche volti a: incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di libri e di riviste su qualsiasi supporto; realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto digitale, con metodologie condivise; assicurare l'adeguata formazione del personale e il suo periodico aggiornamento;

attuare iniziative di invito alla lettura, destinate in particolare ai giovani. È poi previsto che i criteri e le modalità per promuovere e sostenere le attività di cui al medesimo articolo 5, prevedendo anche la disponibilità di idonei servizi e risorse tecnologici, nonché di adeguate forme di collaborazione professionale, siano disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988. È inoltre disposto che, sempre ai fini indicati nell'articolo 5 della proposta di legge in esame, il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), attribuisca alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari per le biblioteche pubbliche e che la ripartizione dei predetti contributi sia effettuata con decreto del Ministro, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Aggiunge poi che l'articolo 6 del testo in esame concerne disposizioni in materia di biblioteche scolastiche. Viene quindi previsto che le scuole di ogni ordine e grado provvedano all'istituzione di biblioteche scolastiche, tenuto conto anche di eventuali progetti in materia già realizzati, e assicurino la loro gestione in conformità agli obiettivi educativi e didattici elaborati nell'esercizio della loro autonomia nonché agli orientamenti indicati dalle Linee guida dell'*International Federation of Library Associations and Institutions* (IFLA). È inoltre disposto che per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche si organizzino in rete tra loro e, ove possibile, con le biblioteche del territorio al fine di realizzare azioni integrate o complementari e che, inoltre, ciascuna rete individui una o più scuole capofila denominate « scuole polo ». A ciascuna di queste « scuole polo » è preposto almeno un bibliotecario scolastico, previsto dal regolamento di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, esperto e costantemente aggiornato su tutti gli aspetti biblioteconomici, gestionali e tecnologici che il profilo richiede, come previsto dalle Linee guida dell'IFLA. Viene previsto, inoltre, che periodici corsi di

formazione, finalizzati alla migliore fruizione delle risorse della biblioteca scolastica, siano altresì previsti per il personale dirigente, direttivo e docente delle scuole. È infine disposto, appunto al comma 4 dell'articolo 6, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sia adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, un regolamento recante disposizioni per l'istituzione e l'organizzazione delle biblioteche scolastiche. Rileva poi che l'articolo 7 concerne la diffusione all'estero dei libri. Si prevede quindi che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuova la diffusione all'estero dei libri italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il MIBACT: realizza iniziative per la promozione all'estero dei libri italiani; promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea; realizza e diffonde libri che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero. Aggiunge che l'articolo 8 indica misure a sostegno degli autori e dei traduttori. È quindi previsto che il MIBACT conceda annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese. I criteri e le modalità di attribuzione delle predette provvidenze sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo) entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta legge.

Aggiunge poi che l'articolo 9 concerne delle agevolazioni per gli studenti. È quindi previsto che, nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, sia istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo; entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge,

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato il regolamento per l'accesso al predetto fondo. Specifica poi che l'articolo 10 concerne le cosiddette librerie di qualità. Tale qualifica di « libreria di qualità » può essere riconosciuta alle librerie che svolgano come attività principale la vendita al dettaglio di libri, che dispongano di locali aperti al pubblico, che assicurino un servizio di qualità caratterizzato da un'offerta ampiamente diversificata di libri, che impieghino personale qualificato e che realizzino nel territorio iniziative di promozione culturale. È poi previsto che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino le modalità di riconoscimento della qualifica di libreria di qualità e le misure per favorire l'operatività nel territorio delle librerie con tale qualifica. Aggiunge che l'articolo 11 del provvedimento in esame disciplina, poi, il citato Centro per il libro e la lettura, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, concernente, appunto, un regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura. Il predetto Centro – nella proposta di legge in esame – svolge quindi i compiti istituzionali ad esso attribuiti – in materia di promozione del libro e della lettura – dall'articolo 2 del medesimo regolamento n. 34 del 2010, nonché dal presente progetto di legge. Precisa che il comma 2 dell'articolo 11 del testo in esame prevede, quindi, che il presidente del Centro sia scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri tra personalità in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza in relazione ai predetti compiti istituzionali. È inoltre disposto che al consiglio di amministrazione del medesimo Centro, previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipino anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tre componenti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si prevede, poi, che i componenti del consiglio di amministrazione del Centro siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro e che al consiglio scientifico del Centro, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2010, partecipi anche un componente designato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, scelto tra professori universitari o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del medesimo Centro.

Aggiunge che l'articolo 12 del presente provvedimento concerne la promozione dell'industria e del commercio di libri. Intanto è disposto che le linee d'azione di cui al precedente articolo 3 promuovano il sostegno dell'industria e del commercio di libri per garantire il pluralismo e la diversità culturale, nonché per facilitare l'accesso alla lettura in considerazione dei valori culturali che i libri rappresentano e della loro importanza industriale ed economica. Inoltre è previsto che le linee di azione promuovano, altresì, la collaborazione delle istituzioni pubbliche con le associazioni professionali del settore librario in tutte le attività connesse alla promozione della lettura e della diffusione dei libri, in quelle che favoriscono una migliore organizzazione professionale e nello sviluppo di servizi che incidano positivamente sui lettori e sul commercio di libri, nonché nella promozione di tecnologie applicate alla gestione, allo scambio di informazioni e alla formazione. Si dispone inoltre che le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovano la gestione sostenibile di libri attraverso la promozione di sistemi di certificazione che garantiscono l'origine forestale ecologicamente responsabile e che le predette linee di azione prevedano, inoltre, la diffusione internazionale dei libri. Rileva altresì che l'articolo 13 riguarda la digitalizzazione delle opere di

pubblico dominio. È quindi previsto che il Servizio bibliotecario nazionale, coordinato dall'Istituto centrale per il catalogo unico del Ministero, sia responsabile della digitalizzazione su larga scala delle opere di pubblico dominio, fuori commercio od orfane, con funzioni di conservazione e di promozione dell'accesso. È inoltre disposto che l'accesso alle opere digitalizzate sia aperto e gratuito nelle biblioteche poli del Servizio bibliotecario nazionale e che l'accesso alle opere digitalizzate non coperte dal diritto d'autore sia aperto e gratuito per ogni utente tramite via telematica. Segue poi la previsione che l'accesso esterno alle opere orfane o fuori commercio digitalizzate sia considerato un obiettivo prioritario, da perseguire attraverso appositi accordi con le associazioni degli autori e degli editori, in conformità alla normativa europea in materia. È altresì disposto che le pubblicazioni scientifiche e di ricerca destinate esclusivamente o prevalentemente a diffondere risultati di ricerche finanziate per una quota superiore al 60 per cento con fondi pubblici locali, nazionali o europei, indipendentemente dalle modalità della loro eventuale pubblicazione a stampa, debbano comunque essere sempre disponibili anche in formato elettronico e in accesso aperto, su depositi istituzionali o di settore che garantiscano l'interoperabilità *Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting* (OAI-PMH). Specifica poi che il comma 4 del medesimo articolo 13 prevede che presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze sia istituito un centro per il deposito legale digitale e per la conservazione di lungo periodo delle pubblicazioni elettroniche e che, entro sei mesi dalla sua istituzione, il centro definisca una procedura di deposito digitale per tutte le pubblicazioni elettroniche dotate di codice *International Standard Book Number* (ISBN) o *International Standard Serial Number* (ISSN) e provveda a definire le modalità per la loro conservazione di lungo periodo, garantendo inoltre la possibilità di consultazione delle pubblicazioni digitali depositate nelle biblioteche che costituiscono poli del codice ISBN. Si dispone, infine, che

per il finanziamento del processo di digitalizzazione sia istituito un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, finanziato con una quota non inferiore al 25 per cento della tassa sui supporti per la riproduzione privata di contenuti digitali e con una quota non inferiore al 50 per cento delle sanzioni pecuniarie previste per la riproduzione e la distribuzione illegali di contenuti digitali. Rileva poi che l'articolo 14 concerne agevolazioni fiscali finalizzate a promuovere la lettura. In base a questo articolo, l'imposta sul valore aggiunto applicata alla compravendita delle pubblicazioni in formato elettronico dotate di codice ISBN o ISSN viene uniformata a quella prevista per i libri a stampa. Si prevede, inoltre, che siano deducibili dal reddito imponibile ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese per l'acquisto di libri, anche scolastici, per un importo annuale massimo pari a 200 euro. Aggiunge poi che l'articolo 15 riporta poi ulteriori disposizioni per promuovere l'acquisto di libri e la lettura. In particolare, si prevede che il Centro promuova accordi con le associazioni degli editori e dei librai al fine di consentire il rilascio di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti tramite regolamento adottato con decreto del Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Si prevede poi, con un'integrazione al comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 633 del 1941, che non è considerata pubblica anche «la lettura al pubblico di opere protette dal diritto d'autore effettuata senza fini di lucro in biblioteche o in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico». Inoltre, con un'integrazione al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita,

altresì, quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura. Rileva poi che l'articolo 16 della proposta di legge in esame dispone l'istituzione della Festa nazionale del libro e della lettura, a decorrere dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore del presente provvedimento. È quindi previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri – con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, sentiti i pareri del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Centro, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari – stabilisca la data di celebrazione della predetta Festa e fissi i criteri generali per l'organizzazione delle relative iniziative e manifestazioni. È, infine, previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo 16 si faccia fronte con le risorse dell'istituendo Fondo per la promozione del libro e della lettura di cui al successivo articolo 17. Sottolinea poi che l'articolo 17, come anticipato, istituisce il Fondo per la promozione del libro e della lettura, nell'ambito dello stato di previsione del MIBACT, finalizzato alla realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della presente proposta di legge. Si stabilisce quindi che, ai predetti fini, con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, siano disciplinati i criteri e le modalità del sostegno alle predette finalità, sentiti il Ministro (dei beni e delle attività culturali e del turismo), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni parlamentari. Per le finalità del presente articolo 17 viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Aggiunge che l'articolo 18, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento. Precisa che agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge si provvede me-

dianche l'utilizzo dei risparmi derivanti dalla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. È poi previsto che tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 siano stabilite le modalità per l'attuazione della predetta disposizione, con riferimento ai singoli regimi interessati. Segue la formula di rito che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del « Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno » e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. Nuovo testo C. 1092 Distaso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 gennaio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la V Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole con condizioni. Si resta, pertanto, in attesa del parere della I Commissione e della Commissione per le questioni regionali.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2014.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che al testo della proposta di legge C. 1069 Bossa, adottato come testo base e abbinata all'atto Camera 1164, non sono stati presentati emendamenti. Il testo verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

Legge europea 2013 bis. Esame emendamento C. 1864 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato l'emendamento 1.1 Prativa relativo al disegno di legge C. 1864 Governo recante « Legge europea 2013 bis »;

considerato che l'articolo 1 è stato inserito per ovviare ad una procedura di precontenzioso UE con cui la Commissione UE richiede proprio di superare la normativa italiana e in materia viola il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità, questo sarebbe nuovamente violato se fosse reinserito il criterio della cittadinanza italiana al posto della frequenza ai corsi nelle « Università italiane »;

rilevato che l'aggiunta prevista nell'emendamento di essere in alternativa « un cittadino di altro paese UE » non sana

il problema perché un diritto europeo tutela lo *status* di soggiornanze di lungo periodo. Il diritto europeo con la direttiva 2004/38/CE in tema di diritto di circolazione dei cittadini della UE nel territorio degli stati membri impone di non porre limiti ingiustificati al diritto di circolare e soggiornare e ciò comporta la stessa parità di trattamento garantita ai cittadini degli stati membri;

tenuto conto che, infine, sarebbe preferibile integrare la previsione dell'articolo 1, comma 1, con un riferimento, oltre che ai laureati delle università italiane, agli altri laureati residenti in Italia da almeno un anno;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Prativa.